



# COMUNE DI CASTELLANZA

*Provincia di Varese*

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nella strada Vittorio Veneto.

### ORDINANZA N° 77/2022

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO dell'ordinanza n° 149/2014 mediante la quale viene attualmente disciplinata la circolazione stradale nella strada denominata via Vittorio Veneto;

DATO ATTO delle diverse esigenze nel frattempo maturate sulla strada in questione ed attinenti la circolazione stradale;

RITENUTO pertanto di dover diversamente organizzare la circolazione e la sosta dei veicoli sulla suddetta strada, affinché sia perseguito il principio della sicurezza stradale e l'obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione;

#### VISTO:

- ✓ la documentazione agli atti;
- ✓ gli artt. 5, 6, 7 e 37 del vigente Codice della Strada, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
- ✓ gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- ✓ la Deliberazione del C.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano Generale del Traffico Urbano;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
- ✓ l'art. 107 del D.L.vo 267/2000;
- ✓ il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza, approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ la sentenza del TAR della Sardegna n° 692 del 12.06.2001;
- ✓ la sentenza del TAR del Veneto n° 2462/02 del 22.05.2002;
- ✓ la sentenza del TAR della Lombardia - Brescia Sez. II n° 10 del 08.01.2011;
- ✓ la legge 06.12.1971, n°1034;
- ✓ il D.P.R. 24.11.1971, n°1199;
- ✓ la legge 07.08.1990, n°241;
- ✓ la Deliberazione del C.C. n° 150 del 18.12.1999 inerente la regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al procedimento amministrativo;

#### REVOCA

L'ordinanza n° 149/2014 prot. n° 20302 del 21.10.2014 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e concernenti la disciplina stradale sulla strada citata in oggetto.

#### ORDINA

Sulla strada denominata Vittorio Veneto la circolazione e la sosta dei veicoli sono regolamentate come di seguito indicato:

1. per tutte le categorie di veicoli,
  - prima di impegnare l'intersezione con le strade Adua, don Testori e Matteotti, è fatto obbligo a tutti i veicoli di fermarsi e dare precedenza a coloro che circolano su tali strade;
  - la circolazione nel tratto compreso da via don Testori a c.so Matteotti è regolamentata a senso unico di marcia, in tale direzione;
  - è imposto il limite di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra via don Testori e c.so Matteotti;
  - è istituito l'obbligo di direzione diritto e sinistra, all'intersezione con la via Garibaldi;
  - la sosta è vietata dalle ore 00.00 alle ore 24.00, sul lato dei civici pari, nel tratto compreso dal civico n° 14 e fino alla via Garibaldi, nonché tra via Mons. Arrigoni e fino al civico n° 11;
  - la sosta è vietata sul lato dei numeri civici dispari, nel tratto compreso tra via don Testori ed il civico n° 37, tra il civico n° 35 ed il civico n° 31/A, nonché tra via Dante ed il civico n° 19;

- la sosta è altresì vietata, sul lato dei numeri civici dispari, nell'area di parcheggio esterna alla carreggiata posta al civico n° 27, dalle ore 19.00 alle ore 08.00, orario nel quale il cancello d'ingresso sarà chiuso, indipendentemente dalla presenza di veicoli all'interno;
- la fermata è vietata sul lato dei civici pari nel tratto compreso tra via Garibaldi e fino al civico n° 12;
- la fermata è vietata sul lato dei civici dispari nel tratto compreso tra il civico n° 27 ed il civico n° 25;
- la sosta è limitata per un tempo massimo di 15 minuti, nelle fasce orarie comprese tra le ore 08.15 e le ore 09.45 e tra le ore 15.15 e le ore 16.45, dei soli giorni feriali, con esclusione del sabato, e con obbligo per gli utenti di indicare l'orario in cui ha avuto inizio la sosta, nel tratto compreso tra il civico n° 37 e il civico n° 35, per n° 2 stalli di sosta ivi esistenti;
- la sosta è limitata per un tempo massimo di 60 minuti, nelle fasce orarie comprese tra le ore 08.30 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 19.30, dei soli giorni feriali con esclusione del sabato e con obbligo per gli utenti di indicare l'orario in cui ha avuto inizio la sosta, come segue: sul lato dei numeri civici dispari, nel tratto compreso tra il civico n° 23 e fino alla via Dante e tra il civico n° 19 e fino all'intersezione con c.so Matteotti;
- la sosta è limitata per un tempo massimo di 60 minuti, dalle ore 08.00 alle ore 19.00 e nei soli giorni feriali con esclusione del sabato, con obbligo per gli utenti di indicare l'orario in cui ha avuto inizio la sosta, nell'area di parcheggio esterna alla carreggiata posta al civico n° 27;
- nei pressi dei civici n° 3, 4, 10/12, 17 e nel parcheggio esterno alla carreggiata posta al civico n° 27, sono istituiti appositi stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili che espongono il relativo contrassegno;
- la sosta è riservata alle attività di carico e scarico delle merci negli stalli posizionati e segnalati ai civici n° 6, 15 e 31, nonché in quello posto tra via Dante e il civico n° 4;

#### AVVISA

Che:

- La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l'affissione all'albo pretorio;
- Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dal CdS, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
- Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- A norma dell'art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

#### DISPONE

Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:

- Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici;
- Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, lì 09.11.2022

f.to IL RESPONSABILE DI SETTORE  
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE  
*Dott. Francesco Nicastro*